



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 309/2019/PRSP del 9 ottobre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 309/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 9 ottobre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 09/10/2019

composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di San Giorgio in Bosco (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio (SDB) trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA la nota, in data 6 agosto 2019, prot. n. 8303, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 6 settembre 2019 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8613, in pari data);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 47/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto*



in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce l'ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato, dall'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 del Comune di San Giorgio in Bosco (PD) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta del 6 agosto 2019. I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti: l'applicazione, nel 2016, delle

sanzioni per l'auto dichiarazione della violazione del patto di stabilità interno nel 2015; le gravi irregolarità segnalate dall'Organo di revisione economico-finanziaria; l'assenza di fondi vincolati di cassa; il saldo finale della cassa inferiore ad € 100 per abitante; il ricorso all'anticipazione di tesoreria; l'utilizzo dell'avanzo da fondi liberi 2015 nella gestione 2016 in presenza dell'anticipazione di tesoreria; l'errata contabilizzazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC); l'errata allocazione in BDAP al Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL) anziché al fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco e al fondo per i rinnovi contrattuali; mancata costituzione, a rendiconto, del fondo per contenziosi; riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio; basso tasso di riscossione in conto competenza delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; bassa percentuale di realizzo sia in contro competenza che in conto residui delle risorse provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada; il risultato negativo del conto economico.

Successivamente il Comune ha fatto pervenire, con nota del 6 settembre 2019 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8613, in pari data) i chiarimenti richiesti che, comunque, non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di San Giorgio in Bosco (PD) era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2015 (n. 209/2018/PRSP, del 01/02 – 21/06) in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare: l'auto dichiarazione della violazione del patto di stabilità interno; l'assenza di accantonamenti, a rendiconto, al fondo per contenziosi e al fondo rischi per perdite delle società partecipate; il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con somme non restituite a fine esercizio; la violazione del parametro di deficitarietà n. 9.

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta, al 31/12/2016, ad € 550.254,75 (in aumento, rispetto al 2015, per lo stesso importo considerato che, per corretta applicazione dei principi contabili, la cassa iniziale era posta ad € 0,00) e il grado di rigidità della spesa, dato dal rapporto tra, al numeratore, le spese del personale e la quota capitale per il rimborso dei prestiti e, al denominatore, le entrate correnti, è del 35,51% ($893.657,00 + 191.627,67 / 3.056.505,83 = 0,35507$) inferiore alla soglia del nuovo parametro di deficitarietà n. 1, applicabile dal rendiconto 2018, in cui il limite da non superare è del 48%.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, anche con riferimento a quanto già accertato con la delibera sopra menzionata, e la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

1. Le risultanze istruttorie restituiscono un quadro complessivo della situazione finanziaria del Comune caratterizzata da una sostanziale fragilità degli equilibri di bilancio, prodromica ad una sua potenziale compromissione. In tal senso, si registra, in primo luogo, una conferma della criticità in cui versa la cassa considerato che, anche per



questo esercizio (come già rilevato per il 2015) il Comune ha utilizzato anticipazioni di tesoreria (apparentemente oltre i limiti consentiti dalla normativa) ed ha utilizzato nel 2016 avanzo non vincolato, in violazione dell'art. 187, c. 3 – bis, del TUEL.

In merito a tutti i rilievi connessi all'anticipazione di tesoreria, l'Amministrazione locale ha così precisato nella nota di risposta istruttoria: *“è sempre stato rispettato il limite massimo previsto per l'anticipazione di tesoreria (il tesoriere di sicuro non avrebbe consentito di oltrepassare i limiti stabiliti dalla legge). I dati rilevati si riferiscono al castelletto del capitolo che riporta tutti i movimenti fatti nel corso dell'anno al lordo di quanto già rimborsato al tesoriere stesso per diminuzione dell'anticipazione.*

Si precisa che nel corso degli anni 2017 e 2018 non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria comunale.


Si fa inoltre presente che nel corso del 2016 è stata correttamente regolarizzata l'operazione relativa al rimborso dell'anticipazione di tesoreria 2015 non restituita al tesoriere al 31.12.2015, emettendo il relativo mandato di pagamento in conto residui passivi per € 155.101,01.

In riferimento all'avanzo di amministrazione di € 50.424,54 applicato al bilancio 2016 con variazione di bilancio effettuata in data 27.10.2016, si precisa che lo stesso è stato utilizzato esclusivamente per l'estinzione anticipata di un mutuo; si precisa, inoltre, che in tale periodo dell'anno (ottobre 2016) l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria avveniva in maniera del tutto residuale ed occasionale e che l'importo della stessa allora utilizzata ammontava ad € 16.260,36”.

Le anzidette tensioni di cassa trovano un loro punto di emersione nel reiterato ricorso all'anticipazione di cassa per far fronte alle carenze di liquidità dell'ente. La Sezione rammenta che l'art. 222 del TUEL e l'art. 3, c. 17, della legge 350/2003, consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119 della Costituzione, per *“superare una momentanea carenza di liquidità”* e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

In particolare, l'art. 222 del TUEL prevede che il tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi (elevabile, a determinate condizioni, a cinque dodicesimi, come avvenuto nella fattispecie concreta) delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

L'anticipazione di tesoreria è pertanto una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, c. 17 della legge n. 350 del 2003). L'anticipazione di tesoreria



può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

I dati evidenziati in sede istruttoria escludono, tuttavia, la natura transitoria della criticità in cui versa l'ente: invero, il Comune di San Giorgio in Bosco (PD) ha contratto nel 2016 anticipazioni di tesoreria, praticamente, per tutti i giorni dell'anno (287 giorni, in aumento rispetto al 2015 in cui i giorni erano 214), rischiando di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del *deficit* di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento. In altri termini, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa. La suindicata situazione sembra ravvisarsi anche nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD). Osserva il Collegio che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente. Infatti, la presenza di cospicui residui attivi induce a ritenere che il ricorso reiterato e massiccio all'anticipazione di tesoreria costituisca uno dei principali mezzi di cui si avvale il comune per estinguere - almeno in parte - i debiti derivanti dalla spesa corrente, a fronte di una situazione di cassa evidentemente deficitaria.

2. Ulteriore criticità evidenziata dall'istruttoria è quella concernente la mancanza, nell'esercizio 2016, di giacenze di cassa vincolate, in difformità da quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. Inoltre, è stato evidenziato che la cassa a fine periodo registra un saldo inferiore ad € 100,00 per abitante ed è pari ad € 86,97 pro capite ($550.254,75/6327=86,969$).

Il Comune ha provveduto a determinare la cassa finale, ma non vi ha apposto vincoli, per i motivi esposti nella risposta ricevuta: *“non esistono fondi di cassa vincolati così come previsto dalla normativa di riferimento e, pertanto, non è stato assunto l'atto relativo alla determinazione della quota vincolata della cassa dal Responsabile competente (peraltro non risultano esserci parametri da rispettare per abitante relativamente al fondo di cassa al 31.12.2016)”*.



Al riguardo, la Sezione sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del D.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal D.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

3. Come rilevato anche dall'Organo di revisione economico - finanziaria il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è erroneamente iscritto, nel conto del bilancio, al titolo II (*“trasferimenti correnti”*) delle entrate correnti anziché al titolo I (*“entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*) delle stesse. Tale errata contabilizzazione è reiterata, come verificato d'ufficio, anche negli esercizi 2017 e 2018.

Con riferimento a quanto sopra evidenziato, il Comune afferma che *“la riclassificazione delle voci di bilancio, al fine del loro adeguamento alle disposizioni previste dalla nuova contabilità economico-patrimoniale, stante la carenza di personale dipendente, è stata eseguita da una ditta esterna specializzata nel settore, la quale ha codificato la posta relativa al Fondo di Solidarietà Comunale al titolo 2°; con il prossimo bilancio di previsione, tale posta verrà trasferita al titolo 1°”*.

In merito alla futura regolarizzazione contabile della posta in esame la Sezione effettuerà i dovuti controlli con riferimento al bilancio di previsione 2020.

4. In sede di revisione si sono riscontrate non poche discordanze e incongruenze tra le varie fonti documentali di registrazione e certificazione dei dati contabili. A tal proposito, *ex multis*, è stato riscontrato, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) € 5.656,40 quale accantonamento al FAL (Fondo Anticipazioni Liquidità, *ex* D.L. n.



35/2013) anziché (come diversamente e correttamente esposto nella relazione dell'Organo di revisione, a pag. 16) al fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco (pari ad € 2.856,40) e al fondo per rinnovi contrattuali (pari ad € 2.800,00) per un totale dei dati così aggregati congruente con l'importo succitato.

L'errore suddetto è stato riconosciuto dal Comune nella sua risposta, nel punto in cui si legge: *“si conferma che, così come da Voi rilevato, erroneamente nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2016, l'importo di € 5.656,40 relativo ad una parte accantonata dell'avanzo stesso e, precisamente per € 2.856,40 quale TFM – Trattamento di fine mandato – spettante al Sindaco ed € 2.800,00 per rinnovo contrattuale del personale dipendente, è stato inserito nel rigo corrispondente al Fondo anticipazione liquidità che invece doveva essere a zero”*.

La Sezione sottolinea l'importanza dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'ente locale in ordine alla qualità, attendibilità e affidabilità dei dati certificati con effetti verso terzi.

5. Quanto alla rilevata criticità afferente al mancato accantonamento, a rendiconto, al fondo per contenziosi, il Comune ha confermato, nelle contro deduzioni, che non ha *“provveduto ad accantonare alcuna quota di avanzo di amministrazione al fondo per contenziosi perché all'epoca non c'erano controversie in corso; detto accantonamento è stato predisposto dall'anno 2017 e successivi”*.

Su tale profilo, la Sezione non può non rilevare quando dettagliato al successivo punto 6, ovvero all'emersione nel corso dell'esercizio di debiti fuori bilancio, per un ammontare complessivo pari ad € 40.415,43, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), del Tuel per sentenze esecutive, debito riconosciuto e finanziato con la parte corrente del bilancio 2016. Si deve, pertanto, ribadire la doverosità della istituzione del fondo rischi quando ne ricorrano i presupposti, in quanto l'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito fondo per far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione di tale fondo: 1) quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una *“significativa probabilità di soccombere”*; 2) quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al *“pagamento di spese”*.

A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 *“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* che al punto 9.2 stabilisce che *“il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”*. In particolare circa il Fondo spese legali va richiamato quanto stabilito nei medesimi Principi Contabili al punto 5.2 lettera h: *“in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente*



(compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".


La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/2016/Inpr ha sottolineato a tale proposito che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce l'obbligo di costituzione del fondo rischi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese.

Anche nel caso del "*fondo contenziosi*" è richiesto un monitoraggio costante sia all'atto della formazione che della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "*fondo contenziosi*", dare puntuale indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "*fondo rischi*" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

Più recentemente la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente "*linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una*



costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”.

A tal fine diviene assolutamente necessario accantonare le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese. Ciò in quanto, la finalità è infatti quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie, per preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; l'entità del contenzioso dovrà essere nel contempo specificamente monitorata dall'Organo di Revisione e contenuta nella relazione allegata ai documenti programmatori, secondo quanto indicato dalla citata delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/Inpr.

6. Nel corso dell'esercizio sono stati riconosciuti e finanziati, con la parte corrente del bilancio 2016, debiti fuori bilancio, per un ammontare complessivo pari ad € 40.415,43, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), del Tuel (sentenze esecutive).

Il Comune, interrogato sul punto, ha così dedotto: *“nel corso dell'anno 2016, questo Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un totale di € 40.415,43, di parte corrente a causa di due sentenze esecutive e precisamente con la deliberazione consiliare n. 21 del 27.06.2016, esecutiva, per € 38.226,75 e con la deliberazione consiliare n. 30 del 25.07.2016, esecutiva, per € 2.188,68.*

L'ente ha provveduto, ai termini dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad inviare i succitati provvedimenti consiliari alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, la quale, sinora, all'esito delle relative istruttorie, ha archiviato la prima vertenza (pari ad € 38.226,75), mentre resta pendente l'esito della seconda vertenza (pari ad € 2.188,68)”.

Osserva preliminarmente la Sezione che il reiterato fenomeno dei debiti fuori bilancio può creare rischi per gli equilibri di bilancio; infatti, tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, il parametro n. 8), calcolato ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, considera la consistenza della posizione debitoria.

Il Collegio ricorda, innanzitutto, che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali. L'istituto, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede, tra l'altro, che tale adempimento vada posto in essere in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 del TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche



previste dal regolamento di contabilità. L'elencazione prevista dalla norma contempla una serie di ipotesi tassative, in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa, in cui è possibile procedere al riconoscimento, e tra queste, ex art. 194, c. 1, lett. a), rientrano anche le "sentenze esecutive", come nella fattispecie concreta.


In questo contesto, la delibera consiliare ha dunque il compito di:

- riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL;
- ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
- individuare le risorse per il finanziamento;
- accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

In altri termini, l'art. 194, primo comma, TUEL rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è, dunque, richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005 e sez. contr. Campania n. 213/2013) mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è quindi, come detto, l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'obbligo dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio; tale obbligo risulta assolto nella fattispecie concreta.

Nella delineata prospettiva interpretativa, la delibera consiliare svolge una duplice funzione: per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. *ex multis*: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n. 180/PRSP/2014 e n. 122/PRSP/2016). Va ricordato, inoltre, che il riferimento ad opera dell'art. 194 comma 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come l'adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisca un atto dovuto e vincolato per l'ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria. La tempestività della segnalazione dell'insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l'insorgere di ulteriori passività a carico dell'ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia. Rileva, inoltre, il Collegio che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi a causa di partite debitorie riferite a quelli precedenti.

Nel caso di specie è necessario che l'Ente attui una corretta politica di programmazione,



e gestione finanziaria, delle risorse e delle spese, al fine di evitare una possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa. Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000). La formazione di debiti fuori bilancio costituisce infatti indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL.

La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì, dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 191, comma 5 TUEL, che vieta, per l'appunto, agli enti che non hanno validamente adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge.

7. L'anzidetta situazione di criticità degli equilibri del bilancio del Comune di San Giorgio in Bosco appare viepiù confermata dalle inefficienze relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie. Con riferimento alla scarsa efficienza nella lotta all'evasione tributaria, considerata la bassa percentuale tra gli accertamenti e le relative riscossioni, pari al 21,37% ($25.812,85/120.797,52=0,21368$) il Comune afferma, nella nota di risposta, che *“sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti dalle disposizioni normative vigenti, al fine di ottenere una più rapida riscossione dei tributi gestiti dalla scrivente amministrazione; purtroppo la crisi economica sta continuando a creare problemi di liquidità anche tra i cittadini residenti e le imprese operanti nel territorio comunale.*

I rimanenti residui sono stati interamente smaltiti nel corso degli anni 2016 e 2017 (ove si è avuta anche una maggiore entrata inerente agli stessi residui). In ogni caso, permanendo una bassa percentuale media di riscossione sui carichi relativi al periodo 2014-2018, che va dal 5,6% al 17,23%, dei ruoli coattivi inviati ad Equitalia S.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), il Consiglio comunale ha stabilito, con la recente deliberazione n. 33 del 16.07.2019, esecutiva, di ritirare la delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva già affidata ad Equitalia S.p.a. e di procedere all'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi ad uno dei soggetti iscritti presso l'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze di cui all'art. 53, comma 1, del D.lgs. 446/1997”.

La Sezione, in ragione degli ulteriori dati forniti dal Comune, relativi al periodo 2014-2018, da cui si evincono gli stessi bassi tassi di riscossione rispetto agli accertamenti, non può che sottolineare i deludenti esiti del programma di recupero dell'evasione tributaria.

In tale materia, la Sezione non può che richiamare i parametri disegnati dalla Carta costituzionale: l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sezione Giurisd. Sardegna, 21 febbraio 1994, n. 79).

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava il principio dell'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia



tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

8. Dall'esame del rendiconto 2016 sono emerse basse percentuali della riscossione sia in conto competenza sia in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, pari, rispettivamente, al 45,88% ($74.250,57/161.850,33=0,45876$) e al 14,17% ($63.407,06/447.549,45=0,14167$).

Il Comune, interrogato su tale aspetto, riferisce che *“anche in questo caso sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti dalle disposizioni normative al fine di ottenere una rapida riscossione delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada ma purtroppo, senza successo, per le motivazioni appena sopra esposte.*

Si precisa però, che il FCDE accantonato a consuntivo, pari complessivamente ad euro 246.044,65 così come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2016 alle voci:

Parte accantonata – Fondo crediti di dubbia esazione al 31.12.2016 € 56.044,65;

Parte accantonata – Altri accantonamenti € 190.000,00;

è superiore alla quota minima di accantonamento effettuata con il metodo A) che risulta essere di € 164.968,23 (relativamente alle sole sanzioni C.D.S.).

I residui attivi provenienti dagli anni 2014 e 2015 sono stati riscossi per € 20.755,18 nel 2017 e per € 20.186,81 nel 2018”.

In merito all'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, si specifica che per tali entrate, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza e del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 (secondo cui le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale sono accertate per l'intero importo del credito), è escluso il c.d. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si precisa altresì che l'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di



notifica), l'accertamento avviene per cassa;

- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata);

- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;

- per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa" fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere accertate per cassa. Pertanto, il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del principio di competenza finanziaria applicato;


- per i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio di competenza finanziaria potenziato, fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere accertate per cassa.

L'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, relativamente ai proventi dalle sanzioni per violazione del codice della strada, specifica altresì che la revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

8. Nell'esercizio in esame si registra uno squilibrio del risultato del conto economico che chiude con un saldo negativo di € -322.801,20. La criticità in argomento è stata rilevata anche dall'Organo di revisione, il quale ha anche provveduto a rideterminarne, in aumento, la consistenza (pari ad €-356.786,04) a causa, a suo giudizio, di alcuni errori di contabilizzazione riscontrati nel conto economico, con riflessi anche nello stato patrimoniale (considerato che il risultato d'esercizio confluisce nel patrimonio netto tra le partite passive dello stato patrimoniale).

A tal proposito, il Comune precisa che *“gli importi evidenziati nel conto economico (perdita d'esercizio di € - 322.801,20) sono corretti in quanto risultano dai valori elaborati della contabilità finanziaria 2016, con l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ed anche in conseguenza della riclassificazione delle attività e passività dell'anno 2015 in base a quanto stabilito dalla nuova contabilità economico-patrimoniale.*

A suffragio di quanto appena affermato, si riportano alcune precisazioni fatte dalla ditta che ha elaborato lo Stato Patrimoniale e Conto economico 2016 e precisamente:



> per quanto riguarda il saldo debiti (che viene determinato sottraendo dal totale dei debiti l'importo dei debiti di finanziamento) lo stesso non troverà immediata corrispondenza con i residui passivi indicati nel Conto del Bilancio 2016, in quanto la differenza riscontrata di € 24.384,64 viene riepilogata dalla matrice di Arconet all'interno dei debiti di finanziamento; tale importo, indicato anche nel prospetto di quadratura, deve essere considerato invece nel saldo debiti;

> sempre per ciò che concerne il saldo debiti, mancano in evidenza € 75.376,74 rispetto ai residui passivi e sono da riferire agli interessi passivi pagati in quanto su di essi non viene rilevato in prima nota l'impegno secondo il principio contabile, ma tale importo deve comunque essere considerato all'interno del saldo debiti;

> i totali delle macro voci dei crediti sono più basse dei parziali in quanto è presente un errore nel Piano dei Conti di Arconet che riepiloga il fondo svalutazione crediti solo nei totali delle voci e non all'interno dei parziali;

> la voce del Conto Economico "Svalutazioni" indica l'importo di svalutazione delle partecipazioni.


Si evidenzia, sommessamente, che l'Organo di revisione, sicuramente, non aveva gli strumenti tecnici per elaborare in modo corretto le poste contabili del rendiconto 2016; ciò ha comportato che i dati elaborati dallo stesso in modo difforme da quanto stabilito dalla nuova contabilità economico-patrimoniale non coincidessero con quelli in possesso della scrivente Amministrazione".

La Sezione ricorda come anche l'equilibrio economico – patrimoniale (oltre a quello finanziario) sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da raggiungere come stabilito dal principio generale, o postulato, n. 17 all'allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011, relativo alla competenza economica (cfr. l'all. 4/3 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo al "principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria").

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di San Giorgio in Bosco (PD) rileva:

1. il ripetuto utilizzo (per 287 giorni, in aumento rispetto ai 214 giorni di utilizzo nel 2015) dell'anticipazione di tesoreria, ex art. 148, c. 2, lett. a) del TUEL, quale indicatore di squilibrio finanziario, per importi oltre i limiti legali, ex art. 222, c. 1, del TUEL, nonché applicazione e utilizzazione di avanzo libero 2015 nella gestione 2016 per l'estinzione anticipata di un mutuo in presenza del ricorso all'anticipazione di tesoreria durante l'esercizio, in palese violazione dell'art. 187, c. 3-bis, del TUEL;
2. l'assenza di fondi vincolati di cassa al 31/12/2016 e cassa finale inferiore ad € 100



per abitante, pari ad € 86,97 ($550.254,75/6327=86,969$);

3. l'errata contabilizzazione, non ancora sanata, del FSC (Fondi Solidarietà Comunale) tra il titolo II delle entrate correnti anziché tra il titolo I delle medesime;

4. l'errata allocazione, in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) di somme al FAL (Fondo Anticipazioni di Liquidità) anziché al fondo per il TFM (Trattamento di Fine Mandato) del Sindaco nonché al fondo per il rinnovo contrattuale del personale dipendente;

5. l'omessa costituzione, a rendiconto, del fondo contenziosi;

6. il riconoscimento e il finanziamento, con la parte corrente del bilancio 2016, di debiti fuori bilancio, per un ammontare complessivo pari ad € 40.415,43, ex art. 194, c. 1, lett. a), del TUEL (relativi a 2 sentenze esecutive);

7. la bassa percentuale di realizzo in conto competenza dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (pari al 21,37%) nonché i bassi tassi di riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada (pari, rispettivamente, al 45,88% e al 14,17%);

8. il saldo negativo dell'equilibrio economico considerata la perdita d'esercizio registrata nel conto economico, pari ad € -322.801,20.

La Sezione dispone la trasmissione della presente delibera alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni conseguenti, ai sensi dell'art. 52, c. 4, del D. Lgs. n. 174/2016.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09/10/2019.

Il Magistrato Relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il **23 OTT. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA



Dott.ssa Letizia Rossini

